

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 945/2014 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2014****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 344, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 344, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, si può non tener conto del rischio specifico di un contratto future su indici azionari, che sarebbe trattato come singolo strumento di capitale ai sensi di tale articolo, se l'indice di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta un indice pertinente adeguatamente diversificato.
- (2) Qualora un contratto future su indici azionari negoziato in borsa sia adeguatamente diversificato, si può supporre che l'indice azionario non rappresenti alcun rischio specifico. L'indice è considerato tale quando contiene almeno 20 azioni, quando nessuna singola entità che ne fa parte rappresenta oltre il 25 % dell'indice totale e quando il 10 % dei principali titoli azionari (arrotondando il numero dei titoli al numero naturale superiore) rappresenta meno del 60 % dell'indice totale. Inoltre, l'indice deve includere titoli azionari di almeno un mercato nazionale e di almeno quattro tra i settori seguenti: petrolio e gas, materiali di base, prodotti industriali, prodotti di consumo, sanità, servizi ai consumatori, telecomunicazioni, servizi pubblici, prodotti finanziari e tecnologie.
- (3) Dato che l'articolo 344, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento a indici ammissibili «pertinenti», solo gli indici azionari pertinenti per gli enti finanziari nell'Unione sono stati valutati a fronte dei criteri per l'identificazione degli indici azionari ammissibili.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Indici azionari ai fini dell'applicazione dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013**

L'elenco degli indici azionari per i quali sono disponibili i trattamenti di cui all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.⁽²⁾ GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Indici azionari che soddisfano i requisiti dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013

Indice	Paese
1. S&P All Ords	Australia
2. ATX	Austria
3. BEL20	Belgio
4. SaoPaulo — Bovespa	Brasile
5. TSE35	Canada
6. FTSE China A50 Index	Cina
7. CROBEX	Croazia
8. OMX Copenhagen 20 CAP	Danimarca
9. DJ euro STOXX 50	Europa
10. FTSE Eurofirst 100	Europa
11. FTSE Eurofirst 80	Europa
12. FTSE Eurotop 100 index	Europa
13. MSCI euro index	Europa
14. STOXX Europe 50	Europa
15. STOXX Europe 600	Europa
16. STOXX Europe Lrg 200	Europa
17. STOXX Europe Mid 200	Europa
18. STOXX Europe Small 200	Europa
19. STOXX Select Dividend 30	Europa
20. CAC40	Francia
21. SBF 120	Francia
22. DAX	Germania
23. HDAX	Germania
24. MDAX	Germania
25. SDAX	Germania
26. Athens General	Grecia

Indice	Paese
27. Hang Seng	Hong Kong
28. Hang Seng China Enterprises	Hong Kong
29. NIFTY	India
30. FTSE MIB	Italia
31. FTSE Bursa Malaysia	Malaysia
32. MSE Share Index	Malta
33. Nikkei225	Giappone
34. Nikkei300	Giappone
35. IPC Index	Messico
36. AEX	Paesi Bassi
37. AMX	Paesi Bassi
38. WIG20	Polonia
39. PSI 20	Portogallo
40. Straits Times Index	Singapore
41. IBEX35	Spagna
42. OMX Stockholm 30	Svezia
43. SMI	Svizzera
44. FTSE nasdaq Dubai 20	EAU
45. FTSE 100	Regno Unito
46. FTSE mid-250	Regno Unito
47. S&P 500	USA
48. Dow Jones Ind. Av.	USA
49. NASDAQ 100	USA